



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 20 Maggio 2026

Prot. 75/26

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per l'Emergenza il Soccorso Tecnico e l'AIB
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile Ing.
Marco GHIMENTI

Al Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici
e Finanziari
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott. Fabio ITALIA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott.ssa Floriana LABBATE

E, p.c. Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Emanuele PRISCO

Oggetto: **Costituzione moduli USAR Medium e USAR Light del CNVVF denominati "USAR Italy" (ITA-01) e "USAR Italy Light" (ITA-02). Seconda pre-exercise, Pisa, 13-17 aprile 2026. Rendicontazione orari effettuati dal personale titolare dei team ITA-01 e ITA-02. Illegittima decurtazione forfettaria delle ore di lavoro straordinario. Richiesta di ricalcolo analitico individuale e di comunicazione del responsabile del procedimento.**

PREMESSA

I team USAR Italy ITA-01 e ITA-02 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco costituiscono moduli specializzati di ricerca e soccorso in ambiente urbano collassato, certificati nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile dell'Unione Europea. La loro operatività richiede un elevato livello di addestramento continuativo, che si concretizza in esercitazioni periodiche di alto profilo, denominate pre-exercise, finalizzate al mantenimento e alla verifica delle capacità operative necessarie per interventi internazionali di soccorso.

La Seconda pre-exercise si è svolta a Pisa, con base operativa a Tirrenia, dal 13 al 17 aprile 2026, con arrivi nella serata del 12 aprile 2026. Vi hanno partecipato complessivamente 71 unità di personale non dirigente (51 di ITA-01, 18 di ITA-02 e 2 di altro personale), provenienti da Direzioni Regionali del territorio nazionale.

Il personale ha effettivamente operato secondo i seguenti orari certi di impiego:

- lunedì 13 aprile 2026: dalle ore 8:00 alle ore 19:00 (11 ore) per tutte le unità;
- da martedì 14 aprile 2026, ore 7:00, fino a giovedì 16 aprile 2026, ore 15:30: impiego continuativo e ininterrotto per tutte le unità, per un arco temporale di 56,5 ore, con permanenza nel sito esercitativo senza soluzione di continuità; all'interno di tale periodo i riposi psicofisici sono stati fruiti in fasce orarie differenti per ciascuna unità, e alcune unità hanno fruito di periodi di riposo inferiori alle 8 ore, in ragione delle esigenze di una simulazione che riproduceva le condizioni di un intervento reale ad alta intensità;

- venerdì 17 aprile 2026: dalle ore 8:30 alle ore 10:30 (2 ore) per tutte le unità.

La prestazione oraria effettiva è pertanto pari a n. 69,5 ore per unità (11 ore + 56,5 ore + 2 ore).

Con nota prot. DIR-UMB n. 4128 del 24 aprile 2026, il dirigente Team Focal Point USAR Italy presso la Direzione Regionale VV.F. Umbria, incaricato dell'attestazione degli orari con nota DCEMER prot. n. 8624 del 03.04.2026, ha provveduto alla rendicontazione degli orari effettuati dal personale, **ricostruendo il seguente orario collettivo di impiego**: lunedì 13 aprile dalle ore 8:00 alle ore 19:00 (11 ore); martedì 14 aprile dalle ore 8:00 alle ore 24:00 (16 ore); mercoledì 15 aprile dalle ore 0:00 alle ore 24:00 (24 ore); giovedì 16 aprile dalle ore 0:00 alle ore 15:00 (15 ore); venerdì 17 aprile dalle ore 8:30 alle ore 10:30 (2 ore); per un totale lordo di n. 68 ore. Tale rendicontazione sottostima di 1,5 ore il monte orario effettivo, non rilevando l'avvio del blocco continuativo alle ore 7:00 di martedì 14 (anziché le 8:00) e la conclusione alle ore 15:30 di giovedì 16 (anziché le 15:00).

A tale monte orario è stata applicata una **decurtazione di n. 8 ore per ciascuna delle tre giornate** comprese tra martedì 14 e giovedì 16 aprile, pari a n. 24 ore complessive per unità, **"stimate" in modo forfettario e uniforme a titolo di riposo psicofisico**, giungendo al riconoscimento verosimilmente forfettario di n. 24 ore di lavoro straordinario per ciascuna delle 71 unità, per un totale di n. 1.704 ore complessive.

Con nota prot. DCEMER n. 11185 del 27 aprile 2026 il Dipartimento ha provveduto all'assegnazione del relativo budget alle Direzioni Regionali interessate, recependo integralmente la rendicontazione forfettaria suddetta.

Con nota prot. STAFFCADIP n. 10885 del 8 maggio 2026, l'Ufficio III Relazioni Sindacali, nel fornire il riscontro della DCEMER alle richieste di un'altra organizzazione sindacale, ha comunicato che **"quanto riconosciuto rientra nel budget stanziato per la suddetta attività"**.

LE CRITICITÀ RILEVATE

La scrivente O.S. CONAPO ha riscontrato quattro distinte criticità, di seguito illustrate.

1. La decurtazione forfettaria è una stima collettiva che si autocontraddice ed è smentita dai dati fattuali certi.

La nota DIR-UMB n. 4128/2026 afferma espressamente che i riposi sono stati effettuati **"in differenti fasce orarie dal personale"** riconoscendo quindi che ciascuna unità ha riposato in momenti diversi. Nonostante ciò, applica una decurtazione identica di n. 8 ore per ciascuna delle tre giornate del 14, 15 e 16 aprile a tutte le 71 unità. Le due affermazioni si escludono a vicenda: se i riposi erano in fasce orarie differenti per ciascun operatore, non possono essere stati tutti uguali per durata e collocazione temporale. **La nota si autocontraddice e fa trasparire l'assenza di un effettivo accertamento individuale dell'orario espletato.**

La contraddizione è ulteriormente aggravata dai dati fattuali certi acquisiti dalla scrivente O.S. presso gli operatori direttamente coinvolti. Il blocco di impiego continuativo ha avuto inizio alle ore 7:00 di martedì 14, un'ora prima rispetto a quanto indicato nella rendicontazione amministrativa, e si è concluso alle ore 15:30 di giovedì 16, trenta minuti dopo l'orario indicato nella medesima nota. Il personale è rimasto nel sito esercitativo per l'intera durata senza mai abbandonarlo. I riposi psicofisici sono stati fruiti in fasce orarie differenti per ciascuna unità all'interno del blocco continuativo e sul sito (quindi in servizio). Ci viene inoltre riferito che alcune unità hanno fruito di riposi inferiori alle 8 ore, in ragione delle esigenze di una simulazione che riproduceva le condizioni di un intervento reale con sequenze operative ad alta intensità. Per tali unità, la decurtazione forfettaria di 8 ore supera anche il riposo effettivamente goduto in quanto ore di effettiva attività vengono computate come riposo e sottratte al monte ore da liquidare.

2. La Circolare EM-01/2020 viene richiamata in modo parziale e contraddittorio.

La DCEMER ha fatto riferimento alla Circ. EM-01/2020, Scheda n. 9, per poi escluderne l'applicabilità all'attività esercitativa. Il ragionamento è contraddittorio. La circolare non può essere invocata a fondamento della decurtazione e al contempo dichiarata inapplicabile quando prevede tutele per il personale. Si rammenta, in ogni caso, che nessuna circolare amministrativa, ancorché emanata dal Capo del Corpo, costituisce fonte idonea a derogare alla disciplina del trattamento economico del personale, materia riservata per legge al procedimento negoziale di comparto ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La disciplina derivante dal procedimento negoziale si recepisce con decreto del Presidente della Repubblica e non può essere modificata da atti di natura amministrativa o circolare.

3. Il budget preventivo ha determinato il quantum di straordinario, non l'orario effettivo espletato !

Il fatto che il riconoscimento finale sia stato attestato nella misura esatta di n. 24 ore per ciascuna unità (corrispondente alla divisione del budget preautorizzato di n. 1.704 ore per le 71 unità) e che l'Ufficio Relazioni Sindacali abbia motivato tale importo con la capienza del "budget stanziato", evidenzia che la quantificazione delle spettanze economiche ha seguito un percorso inverso rispetto a quello previsto dalla norma contrattuale. Non dall'orario effettivo espletato alle ore di straordinario da liquidare, ma dal budget disponibile alle ore da riconoscere. Ciò costituisce una violazione del principio di corrispettività della prestazione lavorativa.

La natura preventiva e non consuntiva della quantificazione emerge del resto dallo stesso testo della nota DIR-UMB n. 4128/2026, ove si dà atto che le n. 24 ore per unità erano state già assegnate con nota DCEMER n. 8624 del 03.04.2026, ovvero prima ancora che la pre-exercise si svolgesse, e che il riconoscimento è adottato **"in linea con le conclusioni della riunione plenaria del 21 gennaio u.s. presso l'ISA"**. Il quantum di straordinario era quindi determinato *ex ante*, indipendentemente dall'orario che il personale avrebbe effettivamente prestato. Una determinazione non fondata sull'accertamento della prestazione individuale, bensì su una decisione gestionale preventiva.

4. La composizione oraria delle prestazioni non è stata considerata ai fini della corretta valorizzazione economica.

La rendicontazione prodotta tratta tutte le ore come equivalenti sul piano economico. Ciò è contrario alla disciplina contrattuale vigente sotto un duplice profilo.

In primo luogo, con riferimento al compenso per lavoro straordinario, l'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2025, n. 125 ridetermina le misure orarie con distinte tariffe: feriali, festivo o notturno, festivo notturno. A titolo esemplificativo, per la qualifica di Vigile del Fuoco le misure vigenti dal 1° gennaio 2024 sono rispettivamente euro 13,94, euro 15,76 ed euro 18,18. Le ore prestate nelle notti del 14-15 aprile e del 15-16 aprile, ovvero nell'arco temporale tra le ore 22:00 e le ore 06:00, avrebbero dovuto essere valorizzate alla tariffa maggiorata "notturno", non alla tariffa feriali. **Una rendicontazione forfettaria, che non distingue la collocazione temporale delle ore effettivamente prestata, produce inevitabilmente una sottostima economica delle spettanze.**

In secondo luogo, con riferimento alle maggiorazioni orarie delle indennità, gli articoli 7, comma 4, 8, comma 5, e 9, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, come modificati dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2025, n. 125, prevedono una **maggiorazione di euro 1,41 per ciascuna ora notturna prestata tra le ore 22:00 e le ore 06:00**. Tali maggiorazioni costituiscono un istituto autonomo rispetto al compenso per lavoro straordinario, maturano indipendentemente dal superamento dell'orario ordinario, e non risultano in alcun modo richiamate o conteggiate nella rendicontazione prodotta. Le notti del 14-15 e del 15-16 aprile, nelle quali il personale ha operato continuativamente per l'intera fascia notturna generano il diritto a tali **maggiorazioni "notturne"**.

IL QUADRO NORMATIVO CONTRATTUALE VIOLATO

L'articolo 30 del Contratto Collettivo Integrativo del C.C.N.L. del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sottoscritto in data 24 maggio 2000, rubricato "Transito temporaneo del personale operativo dai turni all'orario giornaliero" nella fattispecie applicabile all'invio in missione del personale turnista, prevede al comma 3 che **"le eventuali differenze tra ore rese e ore da rendere devono essere recuperate considerando: la comparazione tra le ore effettuate durante il periodo ad orario giornaliero, che comprende le giornate tra le domeniche, e la loro equivalenza in turni (es. 36 ore sono pari a 3 turni da 12 ore)"**.

Il comma 5 del medesimo articolo dispone che **"il dipendente che effettua una prestazione lavorativa ad orario giornaliero superiore alla prestazione individuale da corrispondere in turnazione, ha diritto al pagamento dello straordinario ovvero al recupero"**.

Il calcolo delle ore di straordinario spettanti a ciascuna unità operativa è quindi necessariamente **individuale, ancorato al turno di appartenenza del singolo operatore** e alla comparazione tra le ore rese nel periodo di trasferta e quelle che avrebbe dovuto rendere in turnazione. **L'applicazione di un'identica misura forfettaria a tutto il personale, prescindendo dal turno individuale di appartenenza, è in contrasto con la disposizione contrattuale richiamata.**

L'articolo 14, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, che costituisce la fonte contrattuale vigente per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dispone che al personale inviato in missione compete **“il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal fine, esclusivamente il tempo effettivamente lavorato”**.

L'avverbio **“esclusivamente”** e il riferimento al **“tempo effettivamente lavorato”** escludono qualsiasi quantificazione che non sia fondata sull'accertamento puntuale e documentato dell'orario individuale. **La decurtazione forfettaria contrasta con questa disposizione.**

VIZIO PROCEDIMENTALE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA

Con nota prot. DCEMER n. 8624 del 03.04.2026, il dirigente *Team Focal Point di USAR Italy* è stato incaricato di **“attestare l'effettivo orario svolto dal personale di cui all'allegato 1 della nota DCEMER n. 8198 del 30.03.2026 e di comunicarlo ai destinatari della stessa”**. Il dirigente incaricato ha adempiuto a tale incarico producendo la nota DIR-UMB n. 4128/2026.

Tuttavia, dall'esame di tale nota emerge che **l'attestazione non è stata effettuata in forma individuale per ciascuna delle 71 unità operative**. La rendicontazione prodotta riporta **orari collettivi** per gruppi di Direzione Regionale di appartenenza, **applica una decurtazione stimata e uniforme di 8 ore a tutto il personale**, e non risulta corredata da alcun atto istruttorio analitico individuale (prospetti di presenza, fogli di servizio, diari operativi, registri di timbratura, ecc.) che comprovi le effettive ore di attività e i periodi di riposo goduti da ciascun operatore.

La procedura di liquidazione del lavoro straordinario costituisce un procedimento amministrativo ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai sensi dell'articolo 6 della citata legge, **il responsabile del procedimento è tenuto a curare l'istruttoria, ad accertare i fatti e ad acquisire le dichiarazioni e i documenti necessari**. Un'attestazione collettiva fondata su una stima, per quanto prodotta dal soggetto incaricato, non soddisfa l'obbligo di accertamento individuale imposto dalle norme contrattuali vigenti sopra richiamate.

La scrivente O.S. CONAPO chiede pertanto che l'Amministrazione renda noto su quali atti istruttori analitici e individuali si sia fondata la rendicontazione dell'orario e se tali atti siano stati acquisiti e conservati nell'ambito del procedimento. Ove tali atti non fossero stati formati, ciò costituirebbe ulteriore conferma del difetto di istruttoria che inficia la quantificazione delle spettanze operate.

LA RICHIESTA CONAPO

Il personale che ha partecipato alla Seconda pre-exercise USAR ha dedicato giorni di impegno intenso e continuo a un'attività di preparazione di altissimo profilo istituzionale, volta alla certificazione internazionale del CNVVF nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile. Questo impegno merita un riconoscimento economico pieno, puntuale e corretto. Chi si impegna al servizio del Paese non può vedersi decurtare le spettanze sulla base di una stima forfettaria priva di fondamento contrattuale.

Per le ragioni esposte, la scrivente O.S. CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco,

CHIEDE

- di rendere nota la documentazione istruttoria analitica e individuale, fogli di presenza, fogli di servizio, diari operativi, registri di timbratura o atti equivalenti, sulla quale il dirigente incaricato ha fondato la rendicontazione di cui alla nota DIR-UMB prot. n. 4128 del 24.04.2026, ai sensi degli articoli 6 e 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e di chiarire se tali atti siano stati formalmente acquisiti e conservati nell'ambito del procedimento;
- di motivare lo scostamento tra il monte orario lordo effettivo di n. 69,5 ore, risultante dagli orari certi di impiego (11 ore lunedì 13 aprile + 56,5 ore blocco continuativo da mart. 14 ore 7:00 a giov. 16 ore 15:30 + 2 ore venerdì 17 aprile) e le n. 68 ore rendicontate nella nota DIR-UMB n. 4128/2026;
- di chiarire la contraddizione interna alla nota DIR-UMB n. 4128/2026, la quale da un lato afferma che i **riposi sono stati effettuati “in differenti fasce orarie”** da ciascuna unità e dall'altro applica una decurtazione uniforme di n. 8 ore per unità per ciascuna delle tre giornate. Si chiede di tenere conto del fatto che alcune unità hanno fruito di riposi inferiori alle 8 ore, con la conseguenza che la decurtazione

applicata supera il riposo effettivamente goduto e sottrae ore di effettiva attività al monte ore da liquidare;

- di procedere al ricalcolo analitico e individuale delle ore di lavoro straordinario spettanti a ciascuna unità operativa ai sensi dell'art. 30, comma 3 e 5, del CCNI del 30 luglio 2002 e dell'art. 14, comma 1, lettera e) del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, tenendo conto del turno di appartenenza del singolo operatore e della comparazione tra le ore effettivamente prestate e quelle da rendere in turnazione, **con esclusione di qualsiasi stima forfettaria collettiva**;
- di procedere alla corretta valorizzazione economica delle ore di straordinario effettivamente prestate, distinguendo le ore diurne feriali dalle ore notturne (tra le 22:00 e le 06:00) ai fini dell'applicazione delle rispettive tariffe orarie previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2025, n. 125;
- di verificare e liquidare le maggiorazioni orarie per le ore prestate tra le 22:00 e le 06:00 nelle notti del 14-15 e del 15-16 aprile 2026, spettanti a ciascuna unità operativa ai sensi degli articoli 7, comma 4, 8, comma 5, e 9, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, come modificati dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 2025, n. 125, trattandosi di istituto contrattuale autonomo rispetto al compenso per lavoro straordinario e dovuto indipendentemente dal superamento dell'orario ordinario;
- di chiarire in modo documentato se la quantificazione finale di n. 24 ore di straordinario per unità sia derivata dall'orario effettivamente accertato ovvero dalla capienza del budget preventivamente autorizzato con nota DCEMER n. 3316 del 9 febbraio 2026, specificando in quest'ultimo caso le disposizioni normative che consentirebbero di parametrare le spettanze economiche al budget disponibile anziché all'orario effettivo.

Qualora l'Amministrazione non ottemperi nei termini indicati, ovvero riscontri negativamente senza adeguata motivazione contrattuale, la scrivente O.S. si riserva di adottare ogni ulteriore iniziativa a tutela del personale interessato.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Riergallini


